



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE		DATA
N.121	Oggetto:	15/11/2023
ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIoglIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE AL FINE DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI N. 313 SOCIETÀ DI CAPITALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART 40 COMMA 2 D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020		

IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, numero 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il D.P.R. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione (di seguito, regolamento);

TENUTO CONTO che gli articoli 9 e 10 del regolamento disciplinano le modalità di tenuta del repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.);

VISTO l'art. 2190 del codice civile che disciplina le iscrizioni d'ufficio nel registro delle imprese delle iscrizioni obbligatorie;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.L. 16/7/2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito nella Legge 11/9/2020, n. 120, in particolare l'art. 40, rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" (di seguito art. 40);

PRESO ATTO delle indicazioni operative condivise con il Giudice del Registro delle imprese, per effetto delle quali, alla luce delle disposizioni contenute nel richiamato art. 40 <<...ogni altra iscrizione o cancellazione di ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte è disposta con determinazione del Conservatore>>;

VISTO in particolare il secondo comma dell'art. 40, il quale dispone che "Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";

VISTI, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all'esito del quale il Conservatore iscrive lo scioglimento d'ufficio, nel Registro delle Imprese;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della disposizione di scioglimento d'ufficio;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 40, comma 2, a decorrere dalla notizia della comunicazione dell'iscrizione, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;

VISTO il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del Registro Imprese, di concerto con il Dirigente Area 4, n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

TENUTO CONTO che tali modalità prevedono la pubblicazione all'albo online camerale della determinazione del Conservatore di avvio del procedimento, dei relativi elenchi delle posizioni interessate, per almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento, nonché la pubblicazione nel sito internet camerale dei documenti di cui al punto precedente, per la medesima durata, e, infine, l'apertura di un protocollo d'ufficio sulla posizione delle imprese interessate, per l'iscrizione dell'avvio del procedimento;

RITENUTO pertanto di disporre per il procedimento di iscrizione d'ufficio dell'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, che le comunicazioni previste dalla legge - sia in ordine all'avvio del procedimento che al provvedimento finale - vengano rese anziché nelle forme della raccomandata A/R, nelle forme sostitutive della pubblicazione all'albo online camerale, così come declinate nel dispositivo del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che contro tale provvedimento le imprese possono ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione al Giudice del Registro delle imprese o, decorso il termine, avviare la procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 del c.c.;

CONSIDERATO che le imprese individuate negli elenchi A e B ricadono rispettivamente nelle fattispecie:

- A) omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione concorrente con la circostanze del permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- B) omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione concorrente l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata;

RILEVATO che l'Ufficio ha individuato un elenco di n. 312 società di capitali, tutte rientranti nella casistica prevista dall'art. 40, comma 2 lettera a) (allegato A), per le quali l'ufficio ha accertato inoltre che:

- le posizioni dalla n. 1 alla n. 44 e dalla n. 238 alla n. 249 risultano avere partita iva cessata;
- risulta omessa la presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata, ad eccezione delle posizioni n. 37, 61 e 196,
- risulta mancante il pagamento del diritto annuale da più di dieci anni;
- risulta mancante l'indicazione di un domicilio digitale valido e attivo;

nonché un elenco di n. 1 società di capitali rientrante nella casistica prevista dall'art. 40 co. 2 lettera b) (allegato B), per la quale l'ufficio ha accertato inoltre che:

- risulta mancante il pagamento del diritto annuale da più di dieci anni;
- risulta mancante l'indicazione di un domicilio digitale valido e attivo.

VERIFICATO che alla data odierna dette società risultano ancora iscritte nel registro delle imprese e non risulta essere stata presentata alcuna domanda volta all'iscrizione della causa di scioglimento, alla fase di liquidazione e conseguente richiesta di cancellazione;

RILEVATO che risultano presenti i presupposti indicati all'art. 40, comma 2, per l'iscrizione d'ufficio dello scioglimento senza apertura della liquidazione;

RAVVISATO che le società interessate potranno impedire l'adozione del successivo provvedimento di cancellazione d'ufficio presentando istanza motivata di prosecuzione dell'attività, unitamente alle domande di iscrizione degli atti e fatti non ancora iscritti e depositati ai sensi di legge come previsto dall'art. 40 co. 4 e, in particolare:

- i bilanci di esercizio relativi a tutti gli esercizi chiusi per cui non risulta ancora effettuato il deposito ai sensi dell'art. 2435 codice civile;
- la delibera dell'assemblea dei soci avente ad oggetto la modifica della disposizione statutaria relativa al capitale sociale per la sua conversione in euro;
- la comunicazione dei dati relativi ai soci iscritti nel libro soci alla data del 31/03/2009 ai sensi dell'art 16, comma 12 undecies, L. 28 gennaio 2009 n. 2,

DETERMINA

1. di accertare per le 313 società di capitali, individuate negli elenchi A e B allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, l'esistenza di una delle cause di scioglimento senza liquidazione previste dal secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120;
2. di iscrivere d'ufficio lo scioglimento senza apertura della liquidazione delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 comma 2 elencate negli allegati A e B;
3. di provvedere all'apertura di un protocollo d'ufficio sulla posizione delle imprese interessate per l'iscrizione dello scioglimento senza apertura della liquidazione;
4. di comunicare il presente provvedimento alle società mediante pubblicazione dello stesso per 60 (sessanta) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio" del sito internet camerale www.dl.camcom.it;

5. di assegnare alle società il termine di 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di pubblicazione dello stesso, più ulteriori 15 (quindici) giorni dopo la scadenza della pubblicazione, per la presentazione dell'istanza motivata di prosecuzione dell'attività, unitamente alle domande di iscrizione degli atti e fatti non iscritti e depositati, così come individuati nelle premesse;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 40 comma 5, con un successivo provvedimento del Conservatore alla cancellazione dal Registro Imprese delle società, di cui agli elenchi A e B, qualora, decorso il termine, non sia pervenuta formale istanza di prosecuzione dell'attività, verificate altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri;
7. di revocare con l'iscrizione dello scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese nei confronti delle società che avranno assolto agli obblighi di cui al punto 5);
8. di notificare il presente provvedimento alle società interessate, come specificato nel precedente punto 4), entro otto giorni dalla sua adozione, informando che lo stesso potrà essere impugnato con ricorso al Giudice del Registro delle imprese, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7;
9. di inviare alle Associazioni di categoria e ordini professionali apposita comunicazione al fine di dare massima diffusione.

Approvato da
dott.ssa Federica Tonus
Responsabile Servizio Registro
Imprese: nuovi servizi RI, albi e
ruoli

IL CONSERVATORE R.I.
dott. Giacomo de' Stefani
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005